

- PARTE SPECIALE C
REATI ASSOCIATIVI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Documento redatto da Ufficio Ispettorato
Referente ultima versione

Basana Stefano

Codice 1 01 02 02 004

Versione 3.0

Udine 22 novembre 2021

MACRO AMBITO	AMBITO	MACRO PROCESSO	PROCESSO
01	01	02	02

ELENCO VERSIONI

NUMERO VERSIONE	DATA DI AGGIORNAMENTO	NOTE
3.0	22/11/2021	Parte Speciale C del Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 Aggiornamento sulla base delle indicazioni della Capogruppo

1. I REATI ASSOCIATIVI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24 TER DEL D.LGS. 231/2001	4
1.1. ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416.)	4
1.2. ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO (ART. 416-BIS.)	4
1.3. SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416-TER.)	5
1.4. SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE (ART. 630)	5
2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME POTENZIALMENTE SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI ASSOCIATIVI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	5
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E I PRESIDI A MITIGAZIONE DEI RISCHI REATO	6

I REATI ASSOCIATIVI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. I REATI ASSOCIATIVI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24 TER DEL D.LGS. 231/2001

1.1. Associazione per delinquere (art. 416.)

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286¹, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma².

1.2. Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza

¹ Le parole: "600, 601 e 602" sono state così sostituite dall'art. 1, co. 5, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

² Comma aggiunto dall'art. 4, L. 11 agosto 2003, n. 228.

intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

1.3. Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter.)³

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

1.4. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630)⁴

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME POTENZIALMENTE SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI ASSOCIATIVI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-ter del D. Lgs. 231/2001.

³ Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art.

⁴ Comma 1 della medesima L. 62/2014.

Sono da considerare sensibili potenzialmente tutti i processi quando il reato preveda il coinvolgimento di tre o più persone. Quindi la fattispecie di associazione a delinquere deve essere considerata come aggravante di ciascun reato presupposto. La fattispecie in esame è stata convenzionalmente attribuita alla Funzione Compliance al fine di non aggravare l'analisi dei rischi.

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E I PRESIDI A MITIGAZIONE DEI RISCHI REATO

Essendo la fattispecie dei reati associativi di criminalità organizzata potenzialmente configurabile con riferimento a tutti i processi/attività identificati come sensibili ai fini 231, saranno applicabili tutti i protocolli già individuati per ognuno di essi. Inoltre, si evidenzia che la banca ha adottato un codice di comportamento nel quale viene esplicitato agli esponenti aziendali e agli altri destinatari il divieto di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- collaborare con associazioni criminali al fine di incrementare gli utili o il profitto della Banca o qualsiasi altro vantaggio per la medesima;
- intraprendere rapporti bancari o effettuare operazioni bancarie con soggetti sospettati di intrattenere rapporti con associazioni a delinquere.

4. RIEPILOGO SANZIONI RIFERITE AI REATI ASSOCIATIVI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24 TER DEL D.LGS. 231/201

Ref. Reato	Rischio/ Reato	SANZIONI	
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Artt. 416, sesto comma, 416 bis, 416 ter e 630 C. P., delitti previsti dall'art. 74 del testo unico riguardanti l'associazione per delinquere e l'associazione di tipo mafioso.	Delitti di criminalità organizzata.	Si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.	Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 24 ter del d. lgs. 231/01, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.